



ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE

LA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DEL COMUNE A ENTI DI SOCCORSO

Il Municipio di Biasca

O r d i n a

Art. 1

Campo di applicazione

La presente ordinanza si applica ai dipendenti del Comune che fanno parte di enti di soccorso.

Art. 2

Enti di soccorso

Sono considerati enti di soccorso nel senso della presente risoluzione:

- il Corpo civici pompieri Biasca;
- la colonna di soccorso UTOE Biasca;
- il servizio ambulanza della Sezione samaritani;

Art. 3

Autorizzazione

L'appartenenza a enti di soccorso che comporti assenze durante il tempo di lavoro è subordinata all'autorizzazione del Municipio.

Per gli appartenenti al Corpo civici pompieri di Biasca l'autorizzazione è presunta con la nomina a pompiere.

Art. 4

Estensione dell'autorizzazione

I dipendenti autorizzati a far parte di enti di soccorso possono, durante il tempo di lavoro e senza ulteriori e speciali autorizzazioni:

- essere messi di picchetto;
- intervenire immediatamente in caso di chiamata;
- essere mantenuti in servizio dall'ente di soccorso.

E' riservato quanto stabilito dall'articolo 7.

Art. 5

Assenze per azioni di soccorso

L'assenza del dipendente per azioni di soccorso è ritenuta autorizzata dal momento della chiamata a quello del licenziamento da parte del capo intervento.

Essa conta quale tempo di lavoro limitatamente al tempo in cui il dipendente avrebbe dovuto essere in servizio secondo il piano di lavoro applicabile.

Per i dipendenti cui si applica l'orario flessibile è determinante l'orario di lavoro 08.00-12.00; 14.00-18.00.

Assenze di durata superiore determinate da necessità del dipendente (ad esempio necessità di riposo) sono soggette a normale autorizzazione e non contano come tempo di lavoro.

Art. 6

Registrazione delle assenze

Le assenze per azioni di soccorso devono essere registrate nelle schede di rilevazione del tempo con apposito codice.

Art. 7

Limitazioni circa l'impiego

Nella misura del possibile, i capi intervento prenderanno le misure opportune affinché l'impiego di dipendenti del Comune durante il tempo di lavoro venga il più possibile limitato alle necessità di prontezza e di primo intervento.

Di regola, i dipendenti del Comune vanno liberati dall'impiego non appena essi possono essere sostituiti da altro personale.

Art. 8

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno 2005 e sostituisce ogni altra in materia.

Biasca, 3 maggio 2005

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il segretario:

Avv. Jean-François Dominé

Igor Rossetti

Adottata con risoluzione municipale no. 350 del 3 maggio 2005

Pubblicata all'albo comunale dal 11 maggio 2005 al 30 maggio 2005